



PROTOCOLLO DI INTESA tra il CSI e TBI

TchoukBall Italia A.S.D. (di seguito: TBI) con sede in Saronno Via Parini N. 54, Codice Fiscale 94012500123, nella persona del Presidente pro tempore Patrizio Fergnani domiciliato per la carica presso la sede legale,

e

Centro Sportivo Italiano (di seguito: CSI) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

di seguito indicate come le "Parti"

Premesso

A) che il CSI:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 103 del 22 marzo 2005;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali
- è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana.
- è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola.

B) che la TBI:

- come stabilito dal proprio Statuto, "ha per oggetto la pratica e la promozione del Tchoukball sul territorio nazionale";
- svolge sul territorio nazionale attività finalizzate a "vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport e nel rispetto della Carta del Tchoukball". In particolare si propone di:
 - a) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
 - b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
 - d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
 - f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;



g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci”.

C) poiché le Parti condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un valore per l'individuo e la collettività;

D) poiché le Parti ritengono che un vero sviluppo dello sport in Italia non possa passare che attraverso un'integrazione tra il riconoscimento di tutte le discipline sportive da parte del massimo ente sportivo italiano e che tale processo costituisce una garanzia ed una tutela verso fenomeni di mercificazione o di distorsione delle attività;

E) poiché le Parti intendono realizzare un vero patto associativo per lo sviluppo del Tchoukball nell'interesse dei praticanti - soprattutto in ambito giovanile - e dell'associazionismo

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per sviluppare con il CONI, le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, i media, una comune azione per favorire la promozione dell'attività sopracitata, per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica sicura di tali attività sportive attraverso dibattiti, seminari, corsi, eventi e manifestazioni, concordemente organizzati.

Art. 2 - Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca e tempestiva informazione ed a concordare, per quanto possibile, linee ed iniziative comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano, a vario titolo, nell'ambito della stessa disciplina, con esclusione degli eventuali rapporti già in essere.

Art. 3 - I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Parti e dei loro tesserati e disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle Parti.

Art. 4 - Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione informativa alle proprie Società e Tesserati e all'esterno delle due organizzazioni al presente Protocollo, per mezzo dei propri canali di comunicazione.

Art. 5 - Le Parti inoltre concordano su alcune specifiche materie, come di seguito dichiarato:

1. Affiliazione e tesseramento

- A) Le affiliazioni di tutte le società sportive TBI e il tesseramento di tutti gli atleti, dirigenti, allenatori, saranno realizzati a un costo convenzionato sull'intero territorio italiano per il CSI, per gli anni sportivi 2018\2019 e 2019\2020, per mezzo dell'utilizzo gratuito della piattaforma gestionale on line.
- B) La sottoscrizione di un'unica polizza assicurativa infortuni ed RCT globale, compresa nella tessera CSI che copra su 365 giorni, sia le giornate di gara, sia gli allenamenti collettivi e



individuali e che comprenda la morte, l'invalidità, il rimborso delle spese mediche, la copertura di richieste risarcitoria, la copertura di spese legali, con gestione on line delle pratiche di infortunio.

- C) La possibilità di estendere gratuitamente la medesima copertura di tesseramento/assicurazione anche per altre discipline sportive eventualmente praticate dalle Società sportive che praticano Tchoukball, nonché la possibilità di poter sottoscrivere *ad personam* polizze assicurative integrative per una copertura personalizzata.
- D) L'iscrizione, laddove ne ricorrano i requisiti, di tutte le società al registro ASD del Coni.

2. Attività sportiva, formativa e iniziative culturali

- A) L'inquadramento dell'attività sportiva e formativa relativa al Tchoukball nell'ambito dell'attività CSI, secondo quanto previsto dai regolamenti tecnici e formativi CSI. Previa verifica della Scuola Tecnici Nazionale CSI saranno attivate le procedure di riconoscimento delle qualifiche tecniche già esistenti.
- B) Visibilità su scala nazionale del Tchoukball attraverso i canali del CSI (139 Comitati Territoriali, 19 Comitati Regionali, 13000 società sportive), grazie all'inquadramento nell'area delle "discipline sportive emergenti" e per mezzo dell'inserimento dei rispettivi loghi sui relativi siti web.
- C) La realizzazione di un programma di eventi sportivi e/o dimostrativi nazionali CSI-TBI, all'interno dei maggiori eventi organizzati dal CSI allo scopo della maggiore conoscenza del Tchoukball.
- D) Avvio congiunto di iniziative culturali attraverso diffusione di testi e pubblicazioni, di materiale video, organizzazione di incontri e seminari su specifiche tematiche di interesse comune.
- E) In caso di organizzazione congiunta di incontri, iniziative ed eventi le spese verranno ripartite in base agli accordi tra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

3. Durata e controversie

- A) La durata del presente Protocollo è di 4 (quattro) anni dalla data della firma. In ogni caso esso si intende risolto allo scadere del quadriennio olimpico.
- B) Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, il Protocollo viene annullato immediatamente.
- C) Tutte le eventuali controversie inerenti al presente Protocollo, saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Rimini, 21 agosto 2018

Il Presidente della TBI

Il Presidente del CSI